Legge ..... del 2024

recante modifica di taluni atti interconnessi per rendere più efficace il soccorso alimentare

…

2. Recante modifica della legge XLVI del 2008 sulla filiera alimentare e la sua supervisione ufficiale

Articolo 2

I seguenti paragrafi da 2 quater a 2 septies sono aggiunti all'articolo 15 della legge XLVI del 2008 sulla filiera alimentare e la sua supervisione ufficiale (di seguito: legge XLVI del 2008):

"(2 quater) I prodotti alimentari, come specificato nel decreto ministeriale, con una durata minima di conservazione superiore a 48 ore, non possono essere immessi sul mercato come prodotti alimentari nelle 48 ore precedenti la data di conservazione minima, salvo quanto previsto ai paragrafi 2 quinquies e 2 sexies.

(2 quinquies) I prodotti alimentari, come specificato nel decreto ministeriale, con una durata minima di conservazione superiore a 48 ore, possono essere messi a disposizione sul mercato gratuitamente entro 48 ore prima della durata di conservazione minima, fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui al punto a) nel capitolo V dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(2 sexies) Per quanto riguarda i casi di interesse della sicurezza alimentare, della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e della protezione dei consumatori, il governo può stabilire norme, mediante decreto, per la commercializzazione di prodotti alimentari che hanno un periodo minimo di conservazione superiore a 48 ore e sono specificati in un decreto ministeriale. Tali norme disciplineranno la loro commercializzazione come prodotti alimentari nelle 48 ore precedenti la durata minima di conservazione.

(2 septies) Al fine di mettere un prodotto a disposizione sul mercato gratuitamente, come definito al paragrafo 2 quinquies, la persona che immette il prodotto sul mercato è munita di un identificatore FELIR".

Articolo 3

(1) Nella legge XLVI del 2008, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 38/H sono sostituiti dai seguenti:

"(1) Al fine di prevenire gli sprechi alimentari e migliorare la distribuzione di derrate alimentari a chi ne ha bisogno, i commercianti che svolgono attività di vendita all'ingrosso ai sensi della legge sul commercio e i dettaglianti di prodotti alimentari che vendono beni di consumo a rapida rotazione ai sensi della legge sul commercio e che hanno generato un fatturato netto di oltre 100 miliardi di HUF nell'anno solare precedente dalle attività di cui all'articolo 47/B, paragrafo 2, della legge sui prodotti alimentari (con l'accisa e l'imposta sui prodotti sanitari pubblici non incluse) (di seguito collettivamente: soggetto offerente), procederanno nel modo seguente per quanto riguarda i prodotti alimentari (come specificato nel decreto ministeriale) di cui sono in possesso a fini commerciali:

(a) nel caso di prodotti alimentari immessi sul mercato con una durata minima di conservazione superiore a 48 ore, essi devono essere immessi sul mercato almeno 48 ore prima della durata minima di conservazione
(b) nel caso di prodotti alimentari non contemplati alla lettera a), hanno la facoltà di offrire il prodotto alimentare a un organismo intermedio che si occupa di soccorso alimentare in base all'accordo con ÉMK, che deve essere registrato nella banca dati del soccorso alimentare. Tali offerte alimentari devono essere effettuate tramite il sistema informatico gestito dal Centro di soccorso alimentare no-profit ("Élelmiszermentő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság") (di seguito: ÉMK).

(2) L'ente offerente avvia la registrazione nella banca dati sul soccorso alimentare ai sensi del paragrafo 4, lettera b), fornendo le informazioni di cui al paragrafo 5, lettera b), mentre l'organismo intermedio impegnato nel soccorso alimentare in base a un accordo con ÉMK lo fa fornendo le informazioni di cui al paragrafo 5, lettera b). ÉMK rilascia un certificato elettronico di registrazione e lo fornisce all'offerente e all'organismo intermedio".

(2) Nella legge XLVI del 2008, il paragrafo 2 bis dell'articolo 38/H è sostituito dalla seguente disposizione ed è aggiunto il seguente paragrafo 2 ter all'articolo 38/H:

"(2 bis) L'organismo intermedio può consegnare i prodotti alimentari ricevuti solo a coloro che ne hanno bisogno, a titolo gratuito.

(2 ter) Il soggetto offerente può immettere sul mercato qualsiasi alimento che ha offerto attraverso la banca dati del soccorso alimentare e non è stato registrato entro il termine stabilito nel decreto governativo, conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 bis e 2 quinquies.

(2) Nella legge XLVI del 2008, le lettere da b) a d) dell'articolo 38/H, paragrafo 4, sono sostituite dalle seguenti:

(In quanto compito delle autorità pubbliche in materia di soccorso alimentare, ÉMK)

"*(b)* gestirà un sistema informatico e un registro elettronico nell'ambito del sistema informatico (di seguito: banca dati del soccorso alimentare), in cui saranno registrati i dettagli di quanto segue:
(b bis) l'ente che offre gli alimenti;
(b ter) l'organismo intermedio;
(b ter quater) gli alimenti offerti e registrati; e
(b quinquies) l'utente,
conformemente al paragrafo 5,

(c) vigilerà sul rispetto dell'obbligo di fornire dati alla banca dati del soccorso alimentare;

(d) monitorerà gli enti offerenti piani di riduzione degli sprechi alimentari e proposte di modifiche a tali piani,"

(3) Nella legge XLVI del 2008, la lettera f) del paragrafo 4 dell'articolo 38/H è sostituita dalla seguente:

(In quanto compito delle autorità pubbliche in materia di soccorso alimentare, ÉMK)

"(f) elaborerà norme dettagliate per l'offerta di prodotti alimentari da parte delle entità offerenti,"

(4) Nella legge XLVI del 2008, la seguente lettera i) è aggiunta al paragrafo 4 dell'articolo 38/H:

(In quanto compito delle autorità pubbliche in materia di soccorso alimentare, ÉMK)

"*(i)* coopererà con gli organismi di controllo della filiera alimentare, l'autorità fiscale e doganale statale, e avrà il potere di avviare procedimenti ufficiali".

(5) Nella legge XLVI del 2008, il paragrafo 5 dell'articolo 38/H è sostituito dalla seguente disposizione e all'articolo 38/H sono aggiunti i seguenti paragrafi da 6 a 8:

"(5) La banca dati del soccorso alimentare deve contenere quanto segue:
(a) i seguenti dati relativi all'ente offerente:
(a bis) nome;
(a ter) sede dell'attività;
(a quater) numero di registrazione dell'azienda;
(a quinquies) codice fiscale;
(a sexies) l'indirizzo di ciascun sito/locale;
(a septies) identificatore FELIR;
(b) i seguenti dati relativi all'organismo intermedio:
(b bis) nome;
(b ter)) sede dell'attività;
(b ter quater) numero di registrazione dell'azienda;
(b quinquies) codice fiscale;
(c) i seguenti dati relativi agli alimenti offerti e registrati:
(c bis) codice a barre;
(c ter) nome o denominazione;
(c quater) confezione unitaria;
(c quinquies) peso unitario;
(c sexies) dimensione dell'unità;
(c septies) condizioni speciali di trasporto e stoccaggio;
(c octies) categoria del prodotto;
(c nonies) numero di pezzi/articoli;
(c decies) durata minima di conservazione;
(c undecies) data di scadenza;
(c duodecies) codice di LOTTO;
(c terdecies) gamma di dimensioni complessive;
(c quaterdecies) valore contabile;
(d) le seguenti informazioni relative all'esecuzione dei compiti logistici:
(d bis) informazioni sull'accessibilità dell'ubicazione geografica del sito di cui al comma ae) della lettera a);
(d ter) il luogo di consegna del cibo offerto;
(d quater) la data di consegna del cibo offerto;
(d quinquies) i recapiti telefonici della persona responsabile della distribuzione degli alimenti offerti;
(e) i seguenti dati relativi all'utente:
(e bis) nome;
(e ter) età;
(c quater) indirizzo;
(e quinquies) indirizzo email;
(e sexies) numero di telefono.

(6) L'organismo intermedio può registrare, nella banca dati del soccorso alimentare, l'accordo concluso con il soggetto offerente in relazione all'offerta alimentare.

(7) Il soggetto che offre i prodotti alimentari e l'organismo intermedio comunicano alla banca dati del soccorso alimentare qualsiasi modifica dei dati forniti durante il processo di registrazione, entro otto giorni dalla modifica.

(8) In relazione all'attuazione dei suoi compiti stabiliti dalla legislazione e al fine di monitorare la sicurezza alimentare e la distribuzione degli alimenti per l'utente e di fornire informazioni sulla distribuzione degli alimenti, ÉMK ha il diritto di trattare i dati di cui al paragrafo 5, lettera e), dal momento della loro registrazione nella banca dati del soccorso alimentare fino alla revoca del consenso dell'utente, ma per un periodo non superiore a tre anni, dopodiché i dati sono cancellati dal registro".

Articolo 4

(1) Nella legge XLVI del 2008, il paragrafo 1 dell'articolo 38/I è sostituito dal seguente:

"(1) L'ente offerente:
(a) elabora un piano di riduzione degli sprechi alimentari e lo trasmette a ÉMK,
(b) svolge le proprie attività di soccorso alimentare conformemente al piano di riduzione degli sprechi alimentari, e
(c) nomina un responsabile del soccorso alimentare per coordinare le attività di soccorso alimentare".

(2) Nella legge XLVI del 2008, la lettera a) dell'articolo 38/I, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

(Il piano di riduzione degli sprechi alimentari include)

"*(a)* la quantità di rifiuti alimentari prodotti dal commerciante che svolge attività di commercio all'ingrosso e dal rivenditore di prodotti alimentari,"

Articolo 5

Nella legge XLVI del 2008 è inserito il seguente articolo 38/J:

"Articolo 38/J (1) Qualsiasi consegna di prodotti alimentari attraverso la banca dati del soccorso alimentare di ÉMK a un'organizzazione registrata nella banca dati del soccorso alimentare di ÉMK, che deve aver luogo gratuitamente, è considerata donazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, a condizione che il donatore sia titolare di un certificato rilasciato da ÉMK o, nel caso di un accordo concluso tra ÉMK e il donatario, il donatore sia in possesso di un certificato rilasciato dal donatario sulla base delle informazioni fornite da ÉMK; il certificato deve contenere il nome di ÉMK, il donatore e il donatario, la loro sede di svolgimento dell'attività, il numero di codice fiscale, nonché il fatto e la data di consegna degli alimenti nell'ambito del soccorso alimentare.

(2) Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38/H, paragrafo 1, lettera a), la consegna di prodotti alimentari è considerata donazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, esclusivamente ai sensi del paragrafo 1".

Articolo 6

Nella legge XLVI del 2008, la seguente lettera *h)* è aggiunta all'articolo 62, paragrafo 1:

(È imposta un'ammenda per l'ispezione dei prodotti alimentari)

"*(h)* – salvo quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo 2 quinquies – quando i prodotti alimentari con un periodo minimo di conservazione superiore a 48 ore sono immessi sul mercato entro le 48 ore precedenti il periodo minimo di conservazione"
.

Articolo 7

Nella legge XLVI del 2008, all'articolo 63/B è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

"(1 bis) ÉMK avvisa per la prima volta l'ente offerente se le informazioni vengono fornite alla banca dati del soccorso alimentare in ritardo, in modo errato o non vengono fornite affatto. Se il soggetto offerente omette ripetutamente di fornire informazioni, ÉMK avvia l'imposizione di una sanzione di soccorso alimentare presso l'organo di vigilanza della filiera alimentare".

Articolo 8

(1) Nella legge XLVI del 2008, la lettera o) dell'articolo 76, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:

(Il governo è autorizzato a)

"*(o)* stabilire, mediante decreto, norme dettagliate in materia di soccorso alimentare, fatta eccezione per la definizione degli alimenti che devono essere offerti e che possono essere offerti attraverso la banca dati del soccorso alimentare,"

(2) Nella legge XLVI del 2008, all'articolo 76, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera p):

(Il governo è autorizzato a)

"*(p)* stabilire, con decreto, le modalità con cui i prodotti alimentari, come specificato nel decreto ministeriale, con un periodo minimo di conservazione superiore a 48 ore possono essere commercializzati come prodotti alimentari entro le 48 ore precedenti il periodo minimo di conservazione".

(3) Nella legge XLVI del 2008, all'articolo 76 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"(3) Il ministro è autorizzato a disciplinare con decreto emanato di concerto con il ministro competente per il commercio:
(a) le categorie di prodotti e gli ulteriori criteri di selezione tra le categorie di prodotti in questione, per quanto riguarda i prodotti alimentari che corrispondono a tali categorie e
(a bis) non possono essere immessi sul mercato come alimenti nelle 48 ore precedenti il periodo minimo di conservazione,
(a ter) devono essere offerti e possono essere offerti tramite la banca dati del soccorso alimentare, e
(b) il metodo di pubblicazione degli orientamenti aggiornati (elaborati da ÉMK) sui prodotti alimentari che devono essere offerti attraverso una banca dati del soccorso alimentare".

Articolo 9

Nella legge XLVI del 2008, al titolo *"Disposizioni transitorie"* sono inseriti i seguenti articoli 76/D e 76/F:

"Articolo 76/D (1) L'ente offerente e l'organismo intermedio, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge ... del 2024 sulla modifica di alcuni atti interconnessi per rendere più efficace il salvataggio degli alimenti, chiedono la registrazione nella banca dati del soccorso alimentare.

(2) L'organismo intermedio può registrare nella banca dati del soccorso alimentare il proprio accordo relativo all'offerta di prodotti alimentari, che deve essere stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge... del 2024 che modifica alcuni atti interconnessi per rendere più efficace il soccorso alimentare.

Sezione 76/E L'ente offerente adempie agli obblighi di cui all'articolo 38/H, paragrafo 1, lettera a) per la prima volta il 1° novembre 2024.

Articolo 76/F I commercianti che svolgono attività di vendita all'ingrosso e sono tenuti a redigere un piano di riduzione dei rifiuti alimentari devono preparare e presentare questo documento per la prima volta entro il 31 maggio 2025".

Articolo 10

Il seguente articolo 84 è aggiunto alla legge XLVI del 2008:

"Articolo 84 Il progetto dell'articolo15, paragrafi da 2 quater a 2 sexies, è stato sottoposto a notifica preventiva, come previsto dagli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione".

Articolo 11

L'allegato alla legge XLVI del 2008 è modificato conformemente all'allegato 1 del presente documento.

Articolo 12

Nella legge XLVI del 2008, all'articolo 62, paragrafo 2, i termini "nel caso di cui al paragrafo 1, lettere da *a)* a *d)*" sono sostituiti dai determini "nel caso di cui al paragrafo 1, lettere da *a)* a *d)* e lettera *h)*".

Articolo 13

Nella legge XLVI del 2008 sono abrogati:
(a) la lettera c) all'articolo 38/I, paragrafo 2, e
(b) i termini "per ÉMK o" all'articolo 38/I, paragrafo 2, lettera d).

3. Disposizione finale

Articolo 14

La presente legge entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Articolo 15

L'obbligo di notifica preventiva del progetto del titolo 2 della presente legge, come previsto dagli articoli 5-7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è stato soddisfatto.

Allegato 1 della legge …. del 2024

1. All'allegato della legge XLVI del 2008 è aggiunto il seguente punto 15 ter:

(Ai fini della presente legge)

"15 ter. *registrazione come alimento:* la marcatura nella banca dati dei soccorsi alimentari dei prodotti alimentari che l'organismo intermedio si impegna a distribuire;"